

Quesiti e risposte

Bando selezione pubblica n. 2/2012

- 1) QUESITO: Si richiede un chiarimento in merito "originalità" della documentazione da presentare. In tutti i casi vale l'autocertificazione con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà?

RISPOSTA: Considerato il termine "originalità" nel contesto della domanda, a norma dell'art. 6 del bando in argomento, I titoli ed i documenti dovranno essere prodotti in originale oppure in copia autentica ovvero dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese e sottoscritte dall'interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione (o dinanzi un notaio, cancelliere segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, qualora non venga sottoscritta in presenza dei soggetti sopra elencati, dovrà essere corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, da rendere secondo lo schema allegato 3.

I candidati, inoltre, possono dimostrare il possesso dei titoli e documenti mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000 da rendere secondo lo schema allegato 4. Queste ultime dovranno contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili, per i relativi fini, in luogo della documentazione che sostituiscono.

A norma dell'art. 40 del DPR n. 445/2000 le certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti sono sempre sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del suddetto DPR n. 445/2000. I titoli ed i documenti rilasciati da pubbliche amministrazioni dovranno, pertanto, essere prodotti, a pena di irricevibilità, unicamente tramite la presentazione delle dichiarazioni di cui agli art. 46 e 47 del sopra richiamato DPR. n. 445/2000.

Pertanto, i titoli relativi a certificati e documenti rilasciati da pubbliche amministrazioni devono essere prodotti secondo le modalità di cui agli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, rispettivamente secondo il modulo allegato 4 del bando od il modulo allegato 3 del bando.

I titoli rilasciati da privati, oltre che secondo le suddette modalità, potranno essere prodotti in originale.

- 2) QUESITO: Art.3 dei due bandi: Presentazione delle domande – termini e validità. A pagina 6 punto 2. è riportato : "I candidati dovranno allegare..."omissis"2. Certificato del titolo di studio di cui all'art.2 del presente bando in copia conforme all'originale; 3. Certificato del dottorato di ricerca di cui all'art. 2 del presente bando in copia conforme all'originale..."omissis.

Secondo la normativa vigente le Università, in quanto Pubblica Amministrazione, rilasciano i certificati di laurea e dottorato esclusivamente in bollo, ma tuttavia non possono essere esibiti alle Pubbliche Amministrazioni, e non li rilasciano più ad uso concorso pubblico in quanto ogni P.A. deve richiedere e accettare solo "autocertificazioni" e chiedere poi conferma del dato autocertificato all'amministrazione competente. Alla luce di quanto enunciato non è chiaro come produrre gli eventuali certificati di laurea o di dottorato.

RISPOSTA Si riporta una breve nota sul significato di "copia conforme".

In diritto la copia conforme all'originale è un atto o un documento che ne riproduce un altro, in particolare emesso da una pubblica amministrazione o da un pubblico ufficiale (ma non solo) e la cui fedele corrispondenza all'originale è attestata dalla dichiarazione formale di un pubblico ufficiale per legge autorizzato a tali funzioni. L'operazione con la quale si conferisce alla copia l'attestazione di conformità all'originale è chiamata "autentica" se dall'attestazione conseguono particolari effetti

giuridici che la rendano equipollente all'originale. La copia è invece detta "semplice", quando, pur attestandone la conformità in modi analoghi, la qualità dell'atto resti meramente documentaria.

Come è noto il DPR 445/2000 ha introdotto alcuni snellimenti della procedura in argomento.

L'art. 18 del suddetto DPR 445/200 stabilisce che le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali. L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Nei casi in cui l'interessato debba presentare alle amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi copia autentica di un documento, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.

Secondo lo stesso DPR 445/2000 l'interessato può procedere autonomamente alla creazione di una copia conforme all'originale e validamente produrla in luogo degli originali secondo le modalità previste dall'art. 19 del DPR 445/200 citato.

Si riporta di seguito il testo dell'art.19 ed i suoi rimandi.

L'art. 19 del suddetto DPR 445/2000 recita testualmente "La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale"

L'art. 47 a sua volta recita "L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

L'art. 38 stabilisce che "Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore".

In luogo della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del DPR 445/200 è possibile utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni di cui all'art. 46 del DPR 445/2000 per gli stati tassativamente indicati nel medesimo articolo, tra i quali è indicato alla lettera m) il titolo di studio.

Inoltre l'art. 40, comma 01 (comma così premesso dalla lett. a) del comma 1 dell'art. 15 della L. 183/2011) del DPR 445/200 stabilisce che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

Alla luce delle motivazioni suddette ed ai sensi dell'art. 2 e 6 del bando di selezione, quando si dice che il certificato del titolo di studio deve essere presentato in copia conforme all'originale significa che il candidato deve presentare il suddetto titolo esclusivamente con le modalità alternative della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del DPR 445/200 o della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 dello stesso DPR 445/2000.

3) QUESITO: Modalità presentazione documentazione:

a) Due spedizioni/consegne separate e quindi due buste una contenente la domanda e riportante la dicitura "Domanda di partecipazione alla selezione pubblica nazionale bando n. 2/2012; posizione n...." e una seconda busta contenente i titoli e riportante la dicitura "selezione pubblica nazionale bando n. 2/2012; posizione n..."

oppure

b) Una spedizione e consegna unica con un bustone contenete le due buste: una contenente la domanda e riportante la dicitura "Domanda di partecipazione alla selezione pubblica nazionale bando n. 2/2012; posizione n...." e una contenente i titoli e riportante la dicitura "selezione pubblica nazionale bando n. 2/2012; posizione n...". In questo secondo caso cosa riportare sul bustone grande?

RISPOSTA: Il bando richiede espressamente la modalità a..

4) QUESITO: Convieni mettere anche nel plico due il titolo di studio e l'esperienza lavorativa? Il primo plico serve solo per verificare l'ammissibilità (svolta dall'amministrazione), mentre il secondo plico (per la Commissione di valutazione) diventa rilevante la certificazione di 15 anni di esperienza lavorativa ai fini delle attività professionali (cioè l'anzianità di servizio).

RISPOSTA: Come specificato il plico 1 è aperto dagli uffici competenti per verificare i requisiti di ammissione del candidato. Successivamente alla Commissione saranno consegnati entrambe i plichi in tal modo se il candidato non dovesse riportare nel secondo plico il titolo di studio, la commissione sarà in grado comunque di valutarlo.

5) QUESITO: Si richiede un chiarimento in merito alle prove d'esame laddove ci si specifica con particolare riferimento all'ordinamento degli enti pubblici di ricerca.

RISPOSTA: E' richiesta la conoscenza delle materie indicate per ogni posizione, non solo come quadro generale, ma anche con riguardo alla applicazione agli enti di ricerca, in considerazione dell'esperienza richiesta e delle mansioni che si andranno a svolgere.

6) QUESITO: Per i corsi di formazione, stages etc. è sufficiente l'autocertificazione o si rende necessario un attestato?

RISPOSTA: Si veda la risposta al quesito 1.

7) QUESITO: In merito ai gruppi di lavoro, è sufficiente l'autocertificazione o occorre allegare la documentazione di costituzione del gruppo stesso?

RISPOSTA: Si veda la risposta al quesito 1.

8) QUESITO: Per incarichi di lavoro o consulenze presso e enti pubblici o aziende private, è sufficiente l'autocertificazione, o occorre allegare i contratti o gli affidamento o documenti che attestino le attività svolte?

RISPOSTA: Si veda la risposta al quesito 1.

- 9) QUESITO: Art. 6 _ valutazione dei titoli Pag. 7 “Punto a) titoli di studio, accademici, corsi di formazione professionale (...)” Occorre produrre i documenti e titoli solo in cartaceo o si possono allegare file pdf (come per le pubblicazioni)? E nel caso del pdf è necessario produrre un cd a parte o è possibile inserire tutto nello stesso cd?

RISPOSTA :*Per i titoli di cui alla lettera a) il bando non ha previsto la modalità di presentazione tramite CD ROM, ma solo la presentazione secondo le modalità meglio specificate nelle risposte ai quesiti 1 e 2.*

- 10) QUESITO: Per i certificati rilasciati dall’Università rimane il problema riportato per i requisiti generali di ammissione.

RISPOSTA: *si veda risposte ai quesiti 1 e 2.*

- 11) QUESITO: Pag. 8 “Punto c) attività professionale (...)” Occorre produrre i documenti solo in cartaceo o si possono allegare file pdf (come per le pubblicazioni)? E nel caso del pdf è necessario produrre un cd a parte o è possibile inserire tutto nello stesso cd?

RISPOSTA: *Per i titoli di cui alla lettera c) il bando non ha previsto la modalità di presentazione tramite CD ROM, ma solo la presentazione secondo le modalità meglio specificate nelle risposte ai quesiti 1 e 2.*

- 12) QUESITO: Per la partecipazione a convegni e seminari, vale l’autocertificazione o, in caso contrario, cosa occorre allegare? Il programma? La presentazione? Il paper accettato? L’abstract?

RISPOSTA: *Anche per questa categoria di titoli valgono le considerazioni esposte nelle risposte ai quesiti 1 e 2.*

- 13) QUESITO: Per i titoli di cui al punto c) “attività professionali” per i ricercatori vanno inserite le copie dei documenti con un'unica dichiarazione ai sensi dell’art. 47 DPR 445 in cui è riportato l’elenco di tali documenti?

RISPOSTA: *Tale modalità è lasciata alla discrezionalità del candidato.*

- 14) QUESITO: Nel caso in cui non si riesce a recuperare alcun documento sono sufficienti le dichiarazioni sostitutive di certificazione?

RISPOSTA: *Nel caso il candidato produca dichiarazioni sostitutive di certificazione, queste dovranno contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili, per i relativi fini, in luogo della documentazione che sostituiscono.*

- 15) QUESITO: Pag. 8 “Le pubblicazioni ed ai rapporti non a stampa di cui alla lettera b) del presente articolo dovranno essere prodotti, a pena di esclusione, attraverso la presentazione di uno o più CD-ROM non riscrivibili contenenti la copia o la riproduzione delle pubblicazioni e dei rapporti non a stampa stessi”. Nel caso di pubblicazioni datate per le quali non si dispone di formato elettronico potrebbe essere oneroso procedere alla scansione di interi volumi. C’è la possibilità di mandare copie cartacee?

RISPOSTA: *L’unica modalità di produzione delle pubblicazioni e dei rapporti non a stampa è quella della presentazione mediante CD ROM non riscrivibile.*

- 16) QUESITO: Allegato 2. Si dovrà redigere un unico documento che contenga l’elenco delle diverse attività svolte?

RISPOSTA: E' sufficiente una unica dichiarazione secondo il modulo allegato 2 contenente tutte le attività svolte.

17) QUESITO: Allegato 2. Per ogni attività espletata basta una descrizione sintetica o occorre una relazione sull'attività svolta?

RISPOSTA: E' sufficiente una descrizione sintetica, purché sia esaustiva e riconducibile alla posizione per la quale si concorre.